



## **L'USO CONSAPEVOLE DELLA RETE: VADEMECUM INTERNET per MINORI, ADULTI e per il personale della SCUOLA**

*Chiunque, anche se privo di qualsiasi conoscenza relativa alla programmazione di un sito internet, è in grado di pubblicare qualcosa di proprio sui network...Purtroppo spesso per superficialità si è indotti a pensare che il nostro mondo rimanga appannaggio di una schiera di pochi eletti (amici), ignorando che attraverso qualsiasi social network rischiamo di mettere letteralmente "in piazza" la parte più intima e riservata di noi stessi. Quando si dice che **Internet è il regno della libertà**, si dimentica di precisare che si tratta di una libertà molto più ampia di quelle sinora conosciute, non soltanto perché fa uso di tecnologie molto potenti, ma anche perché tale libertà è in gran parte rimessa all'arbitrio di chi la esercita e di conseguenza risulta molto più pericolosa per i diritti altrui.*

Proprio per queste ragioni, se non si è a conoscenza delle normative che regolano queste attività, si **rischia seriamente, anche solo per ignoranza, di incorrere in reati penali. I reati che i minorenni possono commettere sono gli stessi previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali.**

**Di seguito si elenca, in forma sintetica, quanto previsto dalla Legge Italiana.**

Di qualunque attività effettuata su Internet (attraverso tablet, smartphone o qualsiasi altro dispositivo idoneo alla connessione esterna sia con tecnologia su rete fissa, mobile o wi-fi), rimane sempre una traccia tecnica che viene automaticamente registrata sui siti in cui viene eseguita e vi rimane da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni, in funzione della legislazione dello Stato di origine del gestore. Il soggetto autore di tale attività è sempre rintracciabile da parte degli organi di controllo preposti (Polizia Postale, Carabinieri, Guardia di Finanza), a seguito di un ordine di procedura da parte dell'Autorità Giudiziaria. Sinteticamente, e per semplificare, vi sono due tipologie di reati:

### **1 - Utilizzo dei social network per intenti illeciti. Sono considerati reati punibili le seguenti azioni:**

- Invio di materiale pubblicitario non autorizzato (spamming);
- Raccolta, utilizzo indebito e comunicazione, diffusione illecita o acquisizione fraudolenta di dati personali (attività espressamente vietate dal Reg. Europeo sulla privacy GDPR 679/16 come recepite dal D.lgs. n. 101/2018);
- Utilizzo dei contatti per trasmettere volutamente virus informatici (**c.p. art. 615- quinquies**)
- Utilizzo dei contatti per acquisire abusivamente codici di accesso per violare sistemi informatici (**c.p. art. 615-quater**)
- Produzione, commercio, distribuzione, divulgazione e cessione di materiale pornografico coinvolgente minori (**c.p. art. 600-ter**): "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228". Inoltre: "chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al II comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645";

- Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (c.p. Art. 600-quater) "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art.600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
- Invio di messaggi di propaganda politica, di incitamento all'odio e di discriminazione razziale

## **2 - Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche attraverso la rete Internet (Legge n°38 del 6 Febbraio 2006).**

Per pornografia minorile si intende **"ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."**

Fra le novità introdotte dalla Legge n° 38 del 6 Febbraio 2006, si segnalano:

- l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;
- l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento del 18<sup>o</sup> anno di età;
- l'interdizione perpetua dall'attività nelle scuole e negli uffici o servizi in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da minori per le persone condannate per questo tipo di reati e l'esclusione del patteggiamento per i reati di sfruttamento sessuale;
- l'individuazione degli elementi costitutivi del reato di sfruttamento sessuale di minori, comuni a tutti gli Stati dell'Unione;
- iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via internet: tra queste ha particolare rilievo un sistema di controllo e disattivazione di mezzi informatizzati di pagamento, carte di credito ed altro.

## **3 - Utilizzo dei social network per comunicare con altri utenti in modo improprio e perseguibile dal codice penale**

Alcuni reati più comuni, che se perpetrati a voce possono passare quasi inosservati. Sui social network assumono delle caratteristiche che risultano – in taluni casi – sanzionabili d'ufficio, anche in assenza di una denuncia da parte dell'interessato.

### **Diffamazione**

Il reato, punito dall'art. 595 c.p. fino a 3 anni di reclusione (nelle forme aggravate), con annesso diritto al risarcimento nei confronti della parte lesa, **prevede l'inserimento di frasi offensive o battute pesanti, notizie riservate la cui divulgazione provoca pregiudizi, foto denigratorie o comunque la cui pubblicazione ha ripercussioni negative, anche potenziali, sulla reputazione della persona ritratta.**

### **Sostituzione di persona e usurpazione di titoli e onori**

La Cassazione, nel 2007, ha ritenuto che rientri in tale reato il comportamento di chi crea un falso account di posta elettronica, intrattenendo corrispondenze informatiche con altre persone e spacciandosi per persona diversa. E' reato quindi spacciarsi per persona diversa per rappresentare ciò che non si è. **A tale proposito l'art. 494 c.p. stabilisce che chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.**

## **Offese a una confessione religiosa**

Ecco gli articoli del Codice di Procedura Penale che trattano l'argomento: **Art. 403 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone:** “Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000”.

**Art. 404 Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose:** “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offenda una confessione religiosa, vilipenda con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto .....è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000”.

## ***BREVE DECALOGO DI COMPORTAMENTO per un uso consapevole della rete***

Occorre osservare e tenere un comportamento corretto e sicuro quando si usa Internet. **Essere prudenti Online significa:**

- **Rispettare gli altri**
- **Non diffondere mai informazioni personali**
- **Non accettare mai appuntamenti con amici "Internet"**
- **Spegnere il computer se ci si sente a disagio**
- **Fare un uso attento e parsimonioso dei vari “mi piace” nei social forum**

1. **Non diffondere mai informazioni personali**, (nemmeno se nel gruppo di chat sono presenti amici della vita reale). Tali informazioni sono infatti visibili a tutti gli utenti del gruppo di chat. Si consiglia di non utilizzare in linea i nomi reali e di non fornire informazioni quali il nome della scuola, la via, il parco preferito o altre notizie di carattere strettamente personale: queste informazioni infatti possono consentire ad altri utenti di individuare la vostra abitazione e/o altre informazioni private che vi riguardano;

2. **Non accettare mai appuntamenti con amici "Internet"**, poiché non si ha alcuna certezza dell'identità effettiva dei contatti online. Anche se può risultare divertente conversare con utenti sconosciuti, è necessario ricordare che tali utenti resteranno degli estranei, poiché in realtà non si sa nulla di loro. Non è quindi consigliabile incontrare di persona utenti conosciuti online. Ricordatevi che on-line le persone possono non essere quello che dicono di essere.

3. **Spegnere il computer se ci si sente a disagio.** Se un utente con cui si sta conversando online o delle immagini in linea suscitano disagio o paura, chiudere il browser e spegnere il computer. Se non si fornisce alcuna informazione personale, gli altri utenti non costituiscono una minaccia ed è quindi possibile semplicemente ignorarli (o bloccarli) in futuro. Nel caso in cui ci si senta spaventati o minacciati da utenti online, comunicare il proprio disagio a genitori o insegnanti.

Ci sono poi delle comuni operazioni che si compiono su Internet che sono identificati come **"comportamenti contro la legge"**:

- **Scaricare musica da Internet senza pagare i diritti d'autore è illegale.**
- **Scaricare programmi con foto o filmati a sfondo pedofilo è un reato.**

**N.B. E' molto facile essere individuati mentre si usa un PC, dato che tutti i computer lasciano tracce dei loro passaggi, anche quelli installati negli Internet Point e nei call-center ove è obbligatorio registrare gli utenti che utilizzano le varie postazioni.**

## **RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER IL PERSONALE SCOLASTICO** **(Docenti, ATA) – Nota MIUR n° 890 del 05/04/2017**

Si coglie l'occasione **per sensibilizzare il personale scolastico** (Docenti ed ATA) ad un utilizzo corretto della posta elettronica al fine di arginare il fenomeno della diffusione di spam, virus e programmi malevoli (malware), valutando attentamente, prima di aprirli, i messaggi che pervengono sulle caselle di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC):

- **non aprire file “sospetti”** allegati ai messaggi, o scaricabili tramite link presenti nel corpo dei messaggi;
- **non cliccare su link “sospetti”**: non farsi ingannare dal nome del link ma visualizzare l'indirizzo reale del sito di destinazione passando - senza cliccare - col mouse sul link
- **cestinare le e-mail “sospette”**: ad es. scritte con errori ortografici e grammaticali, in un italiano stentato, con richiesta di inserire PIN, password e dati personali su una pagina web
- **verificare periodicamente** che tutti i pc, e in particolar modo quelli su cui è installato il client di accesso alle caselle di posta @istruzione.it e @pec.istruzione.it, abbiano un programma antivirus installato e con gli aggiornamenti automatici attivati.
- **Si ricorda inoltre che i docenti del Consiglio di classe** sono responsabili delle apparecchiature multimediali collocate nelle classi, accessori compresi (penna ottica, telecomando, cavi). La penna ottica e il telecomando del videoproiettore devono essere riposti, dopo l'uso, nell'apposito cassetto previsto.
- **Norme e disposizioni specifiche** valgono per la consegna delle credenziali di accesso al registro elettronico e per l'accesso ai vari PC dell'Istituto, con l'ovvia raccomandazione della custodia riservata e personale di tali credenziali.

## **RESPONSABILITA' EDUCATIVA GENITORI-SCUOLA**

**Dispositivo dell'art. 147 Codice Civile** (Articolo modificato con d.lgs. 28/12/2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014).

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis». **L'art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:** «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

La norma ha copertura costituzionale, essendo previsto **all'art. 30 Cost.** che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. **Al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio non consegue automaticamente l'estraneità del genitore rispetto alla conoscenza sull'andamento didattico ed, in genere, sulla vita scolastica del figlio.**

**Dispositivo dell'art. 2048 Codice Civile (“culpa in educando”)**

«Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

*(Documento aggiornato a Settembre 2019)*